

Copia

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE - G.D. DOTT. E. NORELLI

C.P. N. 6/2010 - AGILE S.r.l. SOC. UNIPERSONALE

NOTE AUTORIZZATE

IN FAVORE della AGILE S.r.l. Società Unipersonale, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Antonio Salvatore Buongiorno, C.F.: BNGNNS52S19L049J, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Santaroni, Francesco Marotta e Marcello Anastasio Pugliese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Porta Pinciana, 4, in virtù di procura stesa in calce al ricorso per ammissione alla procedura di Concordato Preventivo.

CONTRO la Massa dei Creditori.

* * *

La scrivente, costituendosi nel procedimento volto alla dichiarazione dello stato di insolvenza (ed in subordine di fallimento) avviatosi ad istanza di vari dipendenti, aveva descritto la situazione di conflittualità aziendale che le aveva impedito di dare corso alla ristrutturazione che i "numeri" di AGILE impongono, onde assicurare un futuro all'azienda con un conto economico più equilibrato.

Lo squilibrio dei conti però non necessariamente coincide con lo stato di insolvenza che, certamente,

non sussisteva e non sussiste per AGILE. Sin dal primo scritto difensivo era stato rilevato come il problema di AGILE fosse limitato alla menzionata conflittualità che, sfociata nella occupazione del sito, aveva provocato anche la paralisi amministrativa ed la conseguente forte tensione finanziaria.

Di qui a parlare di insolvenza ce ne corre ed il tempo ed il lavoro svolto dall'ufficio dei Custodi ne ha dato piena conferma.

Da un lato infatti, nonostante l'occupazione, la società ha proseguito l'attività d'impresa, ancorché nei soliti siti esterni - cioè presso i clienti - occupando il non modesto numero di circa 400 risorse, a testimonianza di una vitalità e di un apprezzamento sul mercato di certo incompatibile con la pretesa decozione.

Di più.

L'ufficio dei Custodi, pur nelle difficoltà "ambientali" di cui si è detto, ha potuto incassare crediti vantati dalla società nei confronti di clienti, volutamente morosi, per oltre Euro 12.000.000,00 in soli tre mesi.

E lo stesso ufficio ha provveduto, con quelle risorse, a corrispondere gran parte degli arretrati ai

indispensabile per consentire alla impresa di restare occupazione, come una medicina, amara ma e alle Autorità investite dei suoi riflessi sulla senno di poi diremmo assai incautamente) ai sindacati ristrutturazione in bonis perché, prospettata (con il Non è stato possibile infatti procedere alla volta ristrutturazione dell'impresa.

della crisi finanziaria attraverso la fortemente preventivo richiesto come mezzo per il superamento Appare dunque evidente la utilità del concordato dovrebbero esser sottoposte a procedure di insolvenza. allora la quasi totalità delle imprese italiane contributivi che rilasciano ritualmente il DURC, dalle agitazioni sindacali), è in regola con gli Enti Fronteggia gli impegni più urgenti (pur attanagliata Enti Pubblici di sicura (anche se lenta) solvibilità, vanta crediti per svariate decine di milioni verso esposti, ma che patrimonialmente è più che solida, soffire sì di uno squilibrio finanziario, per i motivi Insomma se si ritiene insolvente una impresa che Pubblici.

degli ulteriori ingenti crediti verso gli Enti la possibilità di partecipare alle gare e di recuperare contributivi così da preservare il DURC e, con esso, dipendenti ed a versare le quote rateali agli Enti

sul mercato e sviluppare tutte quelle potenzialità inespresse che pure aveva, è stata, nei fatti, osteggiata nei noti modi.

Né poteva (o può) dubitarsi che solo attraverso la riduzione degli esuberi può tentarsi il rilancio di AGILE.

Una lettura, sia pure rapida, alle relazioni dei Custodi fuga qualsiasi dubbio in proposito.

Eppure vi è chi, certamente per finalità nobili e solidaristiche, ha accarezzato (e forse accarezza ancora) il sogno di un salvataggio miracolistico attuato senza riduzione di personale, ma attraverso l'impegno (irrealizzabile) delle istituzioni di far affluire su AGILE (in sprezzo a qualsiasi normativa in tema di appalti) commesse compatibili con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

In questo contesto, emerso a tutto tondo nel corso della istruttoria prefabbricata (in cui è inevitabilmente confluita quella per la verifica dei presupposti di ammissione alla procedura di concordato preventivo) è stato arduo avviare una seria trattativa con i rappresentanti dei lavoratori.

Questi ultimi infatti, più che al confronto sulla "terapia" per curare i mali di AGILE, sono interessati alla sostituzione del "medico" (leggi dell'azionista

e del management).

Alla pretesa che l'attuale socio di AGILE si "faccia da parte" (chiaramente espressa finanche da lavoratori presenti nella prima udienza prefallimentare) corrisponde - sul piano della strategia processuale - la dichiarata (quanto preconcetta) opposizione a qualsiasi proposta di risoluzione della crisi aziendale proveniente dall'attuale azionista di AGILE. In una: i ricorrenti (e le organizzazioni sindacali che li sostengono) ritengono preferibile la sottoposizione di AGILE ad Amministrazione Straordinaria, e addirittura a Fallimento, piuttosto che aderire al Concordato Preventivo proposto dalla Azienda.

In un simile contesto riteniamo che bene abbia fatto il Tribunale a svolgere, nelle pagine iniziali del proprio decreto 8 aprile 2010, alcune puntualizzazioni sui rapporti tra la procedura di concordato preventivo e quella di amministrazione straordinaria e, soprattutto, sulla impossibilità del Tribunale di compiere valutazioni "circa la maggiore o minore idoneità della procedura di concordato preventivo ovvero, in alternativa, della procedura di fallimento o di amministrazione straordinaria a dare soluzione alla crisi d'impresa" (pag. 3).

Se un rilievo può essere fatto all'operato del Tribunale, è quello di essersi spinto troppo nel suo intento "didascalico".

Le precisazioni (che in realtà suonavano come assicurazioni) della influenza del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (di rispetto allo accertamento di eventuali illeciti (di natura penale) commessi dagli organi della debitrice (par. 4 pag. 3) ed il richiamo alla facoltà dei creditori privilegiati di rinunciare alla prelazione ai fini del voto e di riacquistarla in caso di dichiarazione di insolvenza o di fallimento (par. 5 pag. 4) sono solo in parte giustificati dalla esigenza di chiarire i limiti delle valutazioni consentite al Tribunale in sede di ammissione al concordato preventivo.

Nel fatti, esse si traducono nella indicazione degli ambiti e delle modalità attraverso le quali i ricorrenti potranno più opportunamente far valere la loro opposizione avverso la proposta concordataria.

Va riconosciuto, per onestà intellettuale, che il decreto dell'8 aprile 2010 contiene anche varie indicazioni "didascaliche" destinate alla debitrice.

Diciamo subito che esse sono state tesaurizzate da AGILE che ha pertanto specificato e modificato la

domanda attraverso la proposta integrativa che si deposita in uno con le presenti note, corredata degli ulteriori allegati in essa menzionati, dei quali daremo conto anche in questo scritto.

Prima di illustrare la integrazione della proposta, che è stata modulata "in stretta aderenza alle indicazioni" del Tribunale, così come espressamente prescritto a pag. 16 del decreto 8/4/2010, è però necessario esaminare brevemente le "condizioni di legittimità formale" (cfr. pag. 4 dello stesso decreto) che il Tribunale è tenuto a verificare in sede di ammissione.

Proprio in relazione ad esse si sono (inaspettatamente) concentrati i rilievi dei creditori istanti per il fallimento, tanto da indurre il Collegio ad invitare - con giusta enfasi - la debitrice a prendere posizione sulle plurime eccezioni di inammissibilità formulate dalle controparti.

Per rendere più agevole la lettura di questo scritto, seguiremo lo stesso ordine di trattazione del decreto del Tribunale.

Relazione del professionista.

(Punto 5.1 pagg. 4 e 5 decreto)

Il Tribunale riferisce che alcuni dei ricorrenti avrebbero eccepito che la relazione del Dott. De

Dominici, "non conterrebbe alcuna attestazione in ordine alla fattibilità del piano, essendosi il professionista limitato ad attestare "la prevedibile fattibilità del piano di esdebitazione proposto dal ricorrente, subordinatamente all'ipotesi di effettiva ricezione delle proposte e garanzie di cui al precedente paragrafo 11.3".

Il rilievo è specioso e non varrebbe la pena di soffermarvisi, se non fosse perché ci offre lo spunto per evidenziare la mancanza di argomenti di maggiore spessore sui quali controparte fonda la sua (autolestonistica) opposizione.

È indubbio che la "attestazione del professionista" rivesta, nel quadro normativo del "nuovissimo" concordato preventivo, una rilevanza considerevole.

Tale rilevanza non può giustificare il "culto fetichistico" che pare averne parte avversa.

Il giudizio di fattibilità ha natura prognostica e deve basarsi su valutazioni ed apprezzamenti dei quali l'attestatore deve naturalmente dare conto.

Dunque, anche sul piano strettamente letterale, la espressione usata dal Dott. De Dominicis "prevedibile fattibilità" è del tutto corretta, non essendovi a base della attestazione dati storici da certificare, ma prospettici (id est previsionali) da attestare.

Né vale opinare che la attestazione di fattibilità deve essere incondizionata.

La possibilità di condizionare l'asseverazione ad eventi ben precisi e attuabili in tempi utili per lo sviluppo del piano (con possibilità di loro verifica) è assolutamente ammissibile.

In questo senso valgono le considerazioni inserite nelle "Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi" congiuntamente redatto dalla Università degli Studi di Firenze, dall'Assonime e dal Comitato Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (CNDCEC) pag. 42 e 43 che, ad oggi, a livello nazionale, è riconosciuto come il più evoluto studio in materia di asseverazione di piani di aziende in crisi e in materia di reperimento, per queste aziende, delle risorse finanziarie.

Nel caso di specie, gli elementi di natura finanziaria condizionanti il successo del piano (indicati al punto 11.3 della asseverazione) sono i seguenti: "11.3che effettivamente si perfezionino (che la società AGILE riceva) le proposte irrevocabili per la cessione di immobili di proprietà sociale in numero sufficiente a raggiungere un valore complessivo non inferiore a euro 21.000.000, di cui il sottoscritto ha già avuto notizia di effettiva ed imminente ricezione e siano

rilasciate le garanzie relative alla cessione dei crediti di cui al precedente paragrafo 7.1.3".

Le garanzie relative alla cessione dei crediti sono state addirittura allegate nella memoria AGILE dello scorso 31/3/2010 e, quindi, tale condizione si è già positivamente realizzata; per quanto attiene la ricezione delle proposte di acquisto è di tutta evidenza che tale affermazione equivale al principio "che si vendano effettivamente gli immobili", condizione che è insita nel progetto, indipendentemente dalle affermazioni del perito.

In ogni caso, le integrazioni apportate alla proposta per adeguarla alle indicazioni del Tribunale, hanno determinato l'allineamento del piano all'offerta formulata nel ricorso integrativo. Ne è derivata la necessità di una nuova relazione del Dott. De Dominicis (all. 41 alla proposta modificativa), le cui chiare conclusioni non si prestano ad equivoci o fraintendimenti in ordine alla fattibilità del piano.

Sulle condotte ostative alla ammissione.

(Punto 5.2 pag. 5 decreto)

Afferma il Tribunale che "Tra i requisiti di ammissibilità del concordato deve, invece, ricomprendersi l'assenza di condotte rilevanti ai

Atti, quindi, volti a dare intenzionalmente una rappresentazione inesatta o addirittura inveritiera dell'attivo o del passivo, tale da riflettersi non preventivo.

fine di conseguire la ammissione al concordato l'esistenza di atti posti dolosamente in essere al di ammissione - dovrà limitarsi a verificare "meritevolezza" del debitore, il Tribunale - in sede mentite spoglie - il (non rimpianto) sindacato sulla precisare che, a meno di non voler rieditare - sotto Al limitati fini del presente scritto, è sufficiente preventivo.

in sede di ammissione alla procedura di concordato sull'oggetto e la portata del sindacato del Tribunale temporali di applicazione dell'art. 173 l.f. e Non intendiamo imbarcarci in una "querelle" sui limiti preclude l'apertura della procedura".

comportare l'inaammissibilità della proposta e, dunque, del procedimento per l'ammissione, non può non avvenga prima dell'apertura della procedura, nel caso l'accertamento di taluno dei medesimi fatti, che la revoca dell'ammissione al concordato, simili fatti dopo l'apertura della procedura comporta fall. Invero se l'accertamento di taluno di sensi e per gli effetti dell'art. 173, primo comma, l.

solo sulla attendibilità della contabilità, quanto sulla fattibilità del piano.

È evidente che la dolosa preordinazione di una proposta "non fattibile", in quanto fondata su dati alterati, fa venire meno una del principali presupposti della ammissione.

Non avrebbe infatti senso chiamare i creditori ad esprimere il voto su una ipotesi in cui persino l'alea è indeterminata ed indeterminabile.

Né sarebbe possibile la espressione del consenso (informato) dei creditori su una proposta che non rappresenti fedelmente l'attivo ed il passivo.

Sicuro rilievo acquistano - ad avviso della scrivente - in sede di ammissione solo quelle condotte volte ad alterare artatamente i dati contabili o patrimoniali della debitrice relativamente ad aspetti rilevanti della proposta, al fine di renderla appetibile per i creditori.

Ed allora, ai fini di cui sopra, nessun pregio acquistano le doglianze sull'operato dei (peraltro cessati) amministratori di AGILE, relativamente alla gestione di rapporti con EUTELIA (segnatamente il preteso accollo di debiti gravanti su quest'ultima e la non meno pretesa rispetto ad iniziative di EUTELIA volte all'appropriazione di crediti ceduti ad AGILE) e

nella gestione dei rapporti finanziari infragruppo
 (incasso da parte di OMEGA Finance di crediti AGILE e
 cessione di crediti della stessa a garanzia di altre
 società del Gruppo OMEGA).
 Tuttavia, raccogliendo l'invito del Tribunale,
 replicheremo brevemente ai rilievi dei ricorrenti
 Aversano ed altri.
 Gli addebiti mossi all'operato degli Amministratori
 sono infondati e strumentali.
 Infondati, in quanto nessun accollo "sine titolo" di
 debiti EUTELIA è mai intervenuto.
 La scrittura privata menzionata da controparte trova
 specifica causa negli accordi di cessione del ramo di
 azienda de qua.
 Quanto agli incassi - da parte di OMEGA - di crediti
 AGILE ed alle garanzie da questa prestate a favore di
 società del Gruppo, non possiamo che ribadire le
 dichiarazioni rese in proposito dall'Amministratore
 Unico di AGILE in data 30/3/2010, prodotte sub 30
 unitamente alle note autorizzate del 31/3/2010.
 Descrivendo la attività di "cash pooling" svolta per
 le società del Gruppo da OMEGA Finance S.p.A. (munita
 di apposita autorizzazione Bankitalia già versata in
 atti) l'Amministratore Unico di AGILE riferisce
 testualmente:

“Questo cash pool ha funzionato fino al 23 dicembre 2009, quando il Tribunale di Roma ha posto sotto Custodia l’azienda AGILE ed ha “congelato” l’operatività finanziaria con questa persona giuridica.

Prima di allora erano state effettuate alcune operazioni principali.

1) AGILE aveva progressivamente maturato una serie di crediti nei confronti di EUTELIA, cedente del ramo d’azienda IT.

Tali crediti si erano originati prevalentemente perché la stessa EUTELIA aveva trattenuto incassi di competenza di AGILE e non aveva, di fatto, pagato alcune prestazioni di servizi. Il dettaglio completo di queste voci, che nel totale ammontano ad euro 13.950.780 è riportato nell’allegato A e coincide con le ricostruzioni contabili della Custodia

AGILE si era più volte attivata per il recupero delle somme dovute, ma la paralisi delle strutture amministrative (anche di EUTELIA) originata dall’occupazione sindacale di Pagnana Milanese (oltre che di tutti gli altri uffici fissi) aveva di fatto impedito l’analitica riconciliazione delle partite, consentendo alla

"Va rilevato che in funzione di tale cessione
AGILE ha effettuato pagamenti a favore di OMEGA,
tramite OMEGA Finance, solo per 8.884.510,26 e
quindi OMEGA vanterebbe un credito residuo sempre
nei confronti di AGILE 7.737.489,74.

Nella logica dell'interesse che OMEGA ha del buon
fine del concordato presentato da AGILE, OMEGA è
disponibile a rinunciare a tale credito residuo
per rafforzare la situazione patrimoniale di
AGILE.

3) Il 23 novembre, inoltre, una parte dei crediti di
AGILE, per circa 5 milioni di euro erano stati
ceduti all'Unicredito, per consentire la
sistemazione di alcune posizioni del gruppo con
il trasferimento dei fidi su AGILE stessa, fidi
idonei a consentire il completo smobilizzo dei
crediti clienti di AGILE. Unicredito all'atto
dell'inizio della Custodia aveva già incassato
alcune partite.

Tale operazione, che nel nuovo contesto
preconcorrenziale perdeva la possibilità di
completarsi per quanto riguardava l'accesso al
credito, è stata "smontata" da OMEGA, anche
grazie al fattivo intervento della Custodia.
L'Istituto ha restituito ad AGILE gli importi già

incassati ed ha rinunciato alle cessioni dei crediti. Tali fatti sono confermati dalle schede contabili messe a nostra disposizione dalla "Custodi".

I rilievi aversari, oltre ad essere infondati per le ragioni dianzi esposte, sono anche del tutto pretestuosi e strumentali.

Pretestuosi perché i lavoratori ricorrenti non possono ignorare che la difficoltà e, da ottobre 2009, addirittura la impossibilità di accedere alla documentazione contabile e amministrativa della società, ha reso difficile documentare le contestazioni mosse ad EUTELIA.

Strumentali, in quanto la tesi della "cospirazione" dei vertici AGILE ed EUTELIA svolta in esposti da cui si sono originate indagini penali, dalle quali nulla è emerso (ma che hanno determinato una raffica di sequestri di documenti essenziali ai fini di una efficace gestione della crisi), viene ribadita solo per giustificare la preconcetta chiusura verso qualsiasi proposta di risanamento.

Più rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità sono - in astratto - le contestazioni all'operato degli organi della debitrice sollevate da Carnicella ed altri.

Sostengono infatti che la debitrice avrebbe "esposto attività insussistenti, sovrastimato l'avviamento e il magazzino ed omissso di denunciare rilevanti passività, avendo sottoestimato l'ammontare dei crediti maturati dai dipendenti a titolo di retribuzione diretta e indiretta e i relativi oneri previdenziali".

Anche in questo caso i rilievi sono infondati e strumentali.

Va innanzitutto rilevato che la indicazione dell'attivo e del passivo è stata compiuta avendo ben presente la situazione contabile elaborata dai Custodi su espresso mandato del Tribunale.

Nel (limitatissimi) casi in cui la debitrice non ha ritenuto di conformarsi ai "numeri" indicati dai Custodi, ha dato adeguato conto delle ragioni del proprio dissenso.

Ciò basterebbe - da solo - a ritenere la condotta della debitrice del tutto irrilevante ai fini dell'art. 173 L.F., essendo le condotte previste da tali norme, volte ad una rappresentazione fraudolenta della realtà, e non potendosi applicare a chi sottopone con lealtà e trasparenza le proprie stime ed i propri conteggi, evidenziandone - addirittura - le criticità.

La attestazione del professionista e la possibilità

che il Commissario Giudiziale, all'esito delle verifiche e degli accertamenti cui è tenuto per legge, apporti all'elenco dei creditori "le necessarie rettifiche" (art. 171 L.F. espressamente richiamato a pag. 7 del decreto in esame) rendono influenti - in questa sede - le contestazioni in ordine allo ammontare dei crediti dei dipendenti e di quelli previdenziali e contributivi ad essi afferenti, e di essi si è, comunque, dato conto sia nel ricorso, sia nella memoria autorizzata.

Il criterio di calcolo è stato peraltro confermato nella sua correttezza dal parere pro-veritate reso dall'Avv. Salvatore Trifiro' (all. 22 alla memoria autorizzata).

Ci auguriamo che il Tribunale non avalli il tentativo avverso di introdurre alla fase di ammissione al concordato questioni relative alla sussistenza, ammontare e rango dei crediti da soddisfarsi in sede di esecuzione del concordato stesso.

Questioni che, come lo stesso Tribunale ha avuto modo di chiarire nel decreto de quo, "non possono essere decise dal Giudice Delegato, né dal Tribunale del concordato in sede camerale" (pag. 7).

Siamo dunque fuori, non solo dall'ambito di applicazione dell'art. 173 L.F., ma addirittura dallo

stesso sindacato attribuito dalla legge al Collegio in sede di ammissione.

Una volta ribadita la insussistenza di fatti ostativi, esamineremo la ricorrenza di tutte le condizioni di ammissibilità richieste dalla legge.

La pretesa mancanza della relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

(Punto 6 pag. 6 decreto)

La ricorrente ha depositato unitamente al ricorso la relazione di cui all'art. 161, II comma, lettera a) L.F..

La stessa dava conto sinteticamente, ma chiaramente della situazione patrimoniale-economica e finanziaria della impresa che pure era stata esaurientemente descritta nel ricorso e nel piano, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante della debitrice.

La finalità perseguita dalla norma che è appunto quella di informare compiutamente il Tribunale - in primis - e i creditori dello effettivo stato delle cose era stata dunque raggiunta.

Ad ogni buon fine, si deposita (doc. 6 bis proposta modificativa) una più articolata relazione aggiornata anche con gli sviluppi della movimentazione finanziaria fino all'attualità.

Sull'elenco nominativo dei creditori

(Punto 7 pag. 6 e ss. decreto)

I problemi derivanti dalla difficoltà di accedere liberamente ai dati aziendali, la mancata collaborazione degli addetti agli uffici amministrativi, e la ristrettezza dei termini, aveva impedito alla debitrice di conformarsi al disposto di legge.

Aveva depositato un elenco di creditori diviso in sezioni separate (chirografari e privilegiati) ma privo dell'ammontare e della specifica collocazione di ciascuno di essi.

A tale carenza, che mai avrebbe potuto tradursi in un motivo di inammissibilità, essendo suscettibile di sanatoria nel termine di cui all'art. 162 I c. L.F., la ricorrente ha oviato, depositando (doc. 8 bis proposta modificativa) un dettagliato elenco dei creditori redatto secondo le prescrizioni di legge.

Sullo stato analitico ed estimativo delle attività.

(Punto 9 pag. 8 decreto)

Tale documento è stato unito al ricorso depositato in data 17/2/2010, di cui costituiva l'allegato 10.

Ad ogni buon fine, l'accesso a parte della documentazione societaria rende possibile oggi il deposito (doc. 10 bis proposta modificativa) di un

ulteriore stato analitico-estimativo delle attività, redatto in forma più chiara e dettagliata.

Sullo elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del

debitore.

(Punto 9 pag. 8 decreto)

Non essendovi, sui beni di proprietà della ricorrente diritti reali, diversi di quelli di garanzia, accesi a favore di istituti che avevano concesso mutui ipotecari, la ricorrente nel documento allegato al ricorso sub 9, si era limitata a richiamare le perizie di stima degli immobili sociali, allegate sub 11, nelle quali erano descritti i gravami ipotecari.

Anche in questo caso la prescrizione di legge era stata - nei fatti - rispettata, sia pure senza duplicare in un apposito documento quanto già risultante dalla perizia di stima, cui l'allegato 9 rimandava espressamente.

Poiché le controparti hanno tratto da ciò pretesto per eccepire la inammissibilità del ricorso, asseritamente privo di un indispensabile allegato, la scrivente deposita (doc. 9 bis alla proposta modificativa) il contestato elenco, debitamente sottoscritto dal proprio legale rappresentante.

Sulla determina dell'Amministratore Unico di AGILE e

sul deposito della stessa nel Registro delle Imprese

(Punto 10 pagg. 8-9 decreto)

Come si è già ricordato, la scrivente, in forza di apposita determina del proprio Amministratore Unico, verbalizzata dal notaio Dott. Riccardo de Corato di Roma (doc. 36), ed a cura di questi trasmessa telematicamente al Registro delle Imprese di Roma a norma dell'art. 2436 c.c. (doc. 36 bis), deposita - contestualmente alla presente memoria - un ricorso contenente una proposta integrativa che prevede, tra l'altro, una integrazione alla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., relativa ai crediti tributari, contributivi e previdenziali.

La determinazione anzidetta riporta sia l'intero contenuto della proposta di concordato, sia quello della transazione fiscale.

Il ricorso integrativo, al pari della proposta di transazione fiscale, è stato personalmente sottoscritto dal legale rappresentante di AGILE.

I requisiti formali, sia della determinazione, che del ricorso e della proposta di transazione fiscale sono stati pienamente rispettati.

Sulla transazione fiscale e sulla proposta di accordo

presentata agli Enti Previdenziali.

(Punti 11, 11.1, 11.2 e 11.3 pagg. 9-12 decreto)

Il Tribunale, con puntuali richiami alle norme ed alle circolari applicative diramate dagli Uffici ed Enti, rammenta alla debitrice che la proposta di transazione fiscale contenuta nella domanda di concordato, va presentata, unitamente alla relativa documentazione, tanto al competente Ufficio Territoriale della Agenzia delle Entrate, che alla Sede INPS di riferimento, e che di tale presentazione occorre fornire idonea prova.

In allegato alla proposta modificativa sono state depositate sub 38 le ricevute rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Roma, da Equitalia, dalla Sede INPS di Roma, dalla Sede INAIL, dai Comuni interessati e dagli altri Enti competenti.

Sulle garanzie offerte.

(Punto 12 pag. 10 decreto)

Alle pagine 10 e 11 del decreto in esame il Tribunale, chiarisce innanzitutto che nel "nuovo concordato preventivo" la serietà e affidabilità delle garanzie "sono tutti elementi del merito della proposta, che riguardano, cioè, la convenienza del concordato, la cui valutazione spetta esclusivamente ai creditori, chiamati a votare (art. 177 L.F.) non al Tribunale, né in sede di ammissione, né in sede di omologazione (salvo il caso eccezionale di cui

all'art. 180, quarto comma, l. fall.)".

Il Collegio ritiene tuttavia che, allorché il "debitore (per sua libera scelta) offre garanzie, le relative clausole fanno parte integrante della proposta ed allora il Tribunale non può non verificare di ufficio la legittimità anche di tale clausola e quindi la validità - sub specie di assenza di cause di inesistenza giuridica o di nullità ... dei negozi costitutivi delle garanzie offerte".

Conseguentemente - prosegue il Tribunale - andrebbe ritenuta "inammissibile una proposta di concordato in cui si offra una garanzia giuridicamente inesistente o nulla, tale oggettivamente per il suo contenuto negoziale, ovvero oggettivamente per essere il garante soggetto non abilitato a prestarla".

E evidente il riferimento alla contestazione avanzata dal Pubblico Ministero in ordine ai requisiti soggettivi di COFIART, il cui ruolo nell'ambito della proposta e del piano, è stato verosimilmente travisato.

Pertanto, prima di ribadire la piena validità delle fidejussioni rilasciate da COFIART e la piena liceità del loro rilascio, è bene spendere qualche parola sulla loro funzione nel più vasto contesto delineato dal piano.

La proposta avanzata ai creditori, e "dinamicamente" rappresentata nel piano di ristrutturazione e di dilazione dei debiti, non contiene alcuna offerta di garanzie a favore dei creditori.

Questi ultimi saranno soddisfatti attraverso i flussi che si determineranno a seguito dello incasso dei crediti (commerciali ed infragruppo), della dismissione di alcuni cespiti immobiliari e dello affitto della azienda ovvero della gestione profittevole dell'azienda stessa.

Per rendere il più possibile certo l'afflusso delle risorse liquide necessarie alla **regolare esecuzione del piano**, la scrivente ha ottenuto che alcuni degli incassi previsti (e segnatamente quello dei crediti verso EUTELIA e, ove si verificchino le condizioni, verso OMEGA, quello dei canoni di affitto etc.) venissero assistiti da garanzia fidejussoria.

La considerevole riduzione dell'alea ottenuta attraverso la garanzia degli incassi previsti dal piano e posti a base del programma dei pagamenti, non trasforma la tipologia del concordato che ci occupa.

Esso resta sempre un concordato "ristrutturatorio" e non già "con garanzia".

Le fidejussioni COFIART sono infatti destinate ad assicurare l'afflusso delle risorse che la società

utilizzerà per lo sviluppo del piano così da effettuare i pagamenti previsti dal piano stesso. Le fidejussioni, quindi, come detto, garantiscono direttamente le ragioni dei creditori concorrenti. Per tali ragioni la fidejussione non è rilasciata individualmente a favore di essi, ma della AGILE S.r.l..

Quanto sopra precisato, ci esimerebbe dal trattare il tema, sollevato dal P.M., della validità delle garanzie COFIART e del possesso - da parte di questa - dei requisiti soggettivi per la emissione delle garanzie stesse.

Intendiamo tuttavia dissipare il fosco quadro tracciato dal P.M. in sede di comparizione delle parti, già ridimensionato nelle note depositate dallo stesso P.M. il 1/4/2010.

Al roboante annuncio del coinvolgimento di COFIART in indagini relative a riciclaggio, ha fatto seguito solo la **indimostrata** affermazione che nei confronti di detta società penderebbero procedimenti sanzionatori di tipo amministrativo.

È stato invece espressamente confermato, nelle richiamate note, il rilievo circa la mancata abilitazione di COFIART a rilasciare garanzie ai sensi del T.U.F..

L'accertamento di tale circostanza presso Bankitalia è stato delegato dal Collegio al Cons. Relatore Dott. Norelli.

La scrivente è fiduciosa circa il positivo esito di tali accertamenti.

Per quanto possa occorrere, si depositano una dichiarazione del legale rappresentante di COFIART relativa al possesso dei requisiti per il rilascio delle garanzie fiduciarie ed altra dichiarazione dello stesso legale rappresentante di COFIART contenente un breve profilo della società, dalla quale si ricava l'elevata qualificazione ed affidabilità della garante (all. tt 42 e 43).

Sulle integrazioni della proposta.

(Punto 13 pag. 12 decreto)

La debitrice, condividendo pienamente le osservazioni del Tribunale, con apposito ricorso integrativo che si deposita unitamente alle presenti note, ha adeguato la proposta alle indicazioni contenute nel decreto in esame.

Ha conseguentemente apportato anche al piano dei pagamenti (vedasi in sintesi la nuova tabella B.2) le rettifiche necessarie per adeguare lo stesso alle integrazioni e specificazioni della proposta.

Sulla suddivisione dei creditori in classi

La ricorrente condivide la affermazione del Tribunale secondo cui è necessaria la formazione di classi e ne ha predisposte quattro suddividendo i creditori cui viene proposta una falcidia, nel modo che segue:

1. Crediti erariali per accessori IVA - privilegiati (valore nominale Euro 5.504.165,00=). Comprende gli accessori sull'IVA che verranno soddisfatti nella misura del 31%.

2. Crediti previdenziali per accessori - chirografari (valore nominale Euro 276.182,00=). Comprende la quota del residuo 50% degli accessori che verrà soddisfatta nella misura del 30%.

3. Crediti erariali per accessori delle altre imposte - non IVA - chirografari - (valore nominale Euro 2.283.445,00=). Comprende gli accessori delle altre imposte che verranno soddisfatti nella misura del 21%.

4. Altri crediti chirografari - non previdenziali né tributari - (valore nominale Euro 14.661.189,00=). Comprende tutti i residui crediti chirografari che verranno soddisfatti nella misura del 20%.

La circostanza che la loro previsione derivi da

Registro delle Imprese ai fini della sua pubblicazione;

3. ricevuta attestante il deposito della proposta di transazione fiscale presso il competente Ufficio delle Entrate ed Equitalia;

4. ricevuta attestante il deposito della proposta di accordo previdenziale depositata presso la Sede INPS di Roma, la Sede INAIL di Roma e gli altri Enti competenti;

5. la (nuova) relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sottoscritta dal proprio legale rappresentante;

6. il (nuovo) elenco nominativo dei creditori con l'indicazione del rispettivo rango;

7. il (nuovo) stato economico estimativo delle attività anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante della società;

8. il (nuovo) l'elenco dei titolari di diritti reali in beni di sua proprietà;

9. il (nuovo) programma dei pagamenti scadenzati nel rispetto delle indicazioni del Tribunale con decreto 8/4/2010;

10. la (nuova) attestazione della veridicità dei

Il Cofiaart è una Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso al finanziamento a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo della attività economiche e produttive. Dal 1993 anno di costituzione, il Consorzio Cofiaart opera in tutto il territorio nazionale oltre che nella regione Sicilia, in virtù degli accordi che ha stipulato con numerosi Istituti di Credito, supporta le piccole e medie imprese nell'accesso al credito e nella realizzazione di progetti di sviluppo e ampliamento.

Sono numerose le aziende consorziate che hanno beneficiato della garanzia del Cofiaart a fronte dei finanziamenti erogati da parte del sistema bancario e finanziario. Il Consorzio Garanzia Fidi ad oggi ha in essere un volume di garanzie emesse per svariati milioni di Euro, rafforzando la propria posizione leader nel panorama italiano dei Confidi, anche attraverso una consolidata rete di intermediari finanziari in tutta Italia che veicolano le pratiche Cofiaart che, al proprio interno, si avvale di un Ufficio Fidi per l'istruttoria delle stesse attraverso risorse di elevato standing professionale di provenienza bancaria ed assicurativa e di un Comitato tecnico con elevata esperienza per l'analisi dei rischi e la relativa delibera.

Dal Gennaio 2008, il Consorzio, oltre a quanto sopra, è stato autorizzato dalla finanziaria (art.1 c.124/144), ad emettere fidejussioni verso le Amministrazioni Finanziarie (Agenzie Entrate, Equitalia) proseguendo pertanto questa nuova operatività, attraverso i propri esperti, effettuando i necessari scoring e con i prudenziali criteri di sempre, accantonando i previsti fondi di garanzia e rischi, ampliando l'offerta di maggiori e più completi servizi all'utenza nell'attuale contesto economico che richiede sempre più specifiche competenze. Infatti oggi le aziende hanno spesso bisogno di supplire alla mancanza di una propria cultura finanziaria avvalendosi di un supporto che fornisca assistenza specialistica e articolata. I confidi come il Cofiaart si inseriscono professionalmente in questo contesto poiché possiedono le competenze di cui necessitano agli imprenditori. Alle aziende il Consorzio offre:

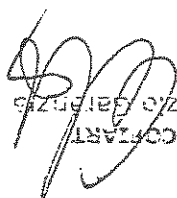
- Ampliamento delle capacità di credito
- Riduzione del costo del denaro
- Trasparenza e certezza delle condizioni
- Consulenza finanziaria e di orientamento

Le banche dell'area i modelli di rating basandosi sui moduli statistici e andamentali; il Cofiaart è in grado di fornire un prezioso parametro qualitativo, grazie alla conoscenza dell'impresa, che consente valutazioni più efficienti sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento riuscendo altresì a valutare le prospettive di sviluppo, territoriali e di settore e ad ottenere una serie di informazioni sull'azienda e sulla reputazione, in virtù del rapporto di fiducia che normalmente si instaura tra Consorzio ed associato. Il Cofiaart svolge, quindi, una funzione di ponte tra le imprese e gli intermediari bancari, concretizzando per gli stessi, una serie di vantaggi:

- Miglioramento della valutazione del merito creditizio dell'impresa
- Riduzione del rischio finanziario
- Repetimento di clientela selezionata

Dal 1 Gennaio 2008 data di entrata in vigore del Nuovo Accordo sul Capitale Basilea II, il ruolo svolto dai Confidi è diventato cruciale per assicurare una corretta classificazione del cliente al grado di rischio e quindi del merito creditizio, favorendo così l'accesso al credito cui rappresenta oggi una delle leve principali per la crescita delle piccole e medie imprese. La strada da percorrere è segnata da innovazione, nuovi mercati, nuove idee di prodotto, acquisto di nuovi macchinari e promozione della propria attività d'impresa, dove occorre supportata da mezzi finanziari innovativi e costanti. I mezzi finanziari per avviarsi, invece, sono sempre più difficili da reperire, pertanto, anche attraverso i Confidi la possibilità di fornire all'impresa risorse certe, conciliate, alle diverse esigenze finanziarie.

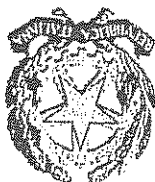
CONSORZIO GARANZIA FIDI



ALL. 44

N. prot. 972/2010

Cod. oper. 8



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIBUNALE VIBO VALENTIA
- UFFICIO LOCALE -

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Al nome di: GIUNTA EUGENIO, nato/a a ROMA, il: 21/05/1955 e residente in: VIBO VALENTIA FRAZ. VENA MEDIA

Per uso: CONVENIEVOLE

Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art. 60 co 1° CPP, che dal Registro Informaticizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 05/04/2010 ore 24:00, risulta:

- NEGATIVO -

TRIBUNALE VIBO VALENTIA, il 06/04/2010



Il Cancelliere
F.M. CARIA D. Co. Antonio

